



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1963

Seduta del 22/07/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILÒ RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO ATTIVATO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. SOSTITUZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. X/5316 DEL 20 GIUGNO 2016

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Andrea Azzoni

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto Regionale "Enti del sistema regionale", che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con DGR XI/154 del 29 maggio 2018 e approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle competenze attribuite;

RICHIAMATO l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006" ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità, la "Convenzione Quadro") sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2021;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 -Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 – Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti”, con cui è stato approvato il Programma annuale di attività ed il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda S.p.A.;

DATO ATTO che la sopracitata DGR n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 all'allegato 5 approva, tra gli altri, il prospetto di raccordo di Finlombarda S.p.A., il quale prevede un'attività denominata “Credito di Funzionamento”, a valere sul triennio 2019/2021;

PRESO ATTO della d.g.r. n. X/7919 del 26 febbraio 2018 “Attuazione dell'art. 1 commi 10 e 11 della legge regionale 47/2017 “Legge di stabilità 2018 – 2020”: Determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.”;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010” che, tra l'altro:

- stabilisce, valendosi anche di quanto previsto con legge regionale n. 31/2008, di costituire un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
- individua in Finlombarda S.p.A. i requisiti di legittimazione per l'affidamento dell'incarico per svolgere l'attività di gestione e amministrazione del fondo stesso mediante specifica lettera d'incarico;

VISTE le successive deliberazioni di giunta regionale relative a determinazioni e modifiche in ordine al suddetto fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. e, in particolare:

- la d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014 che:
 - stabilisce che le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento siano concesse in conformità al Reg (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

- approva i criteri per la predisposizione del bando per la concessione delle agevolazioni stesse come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- la d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016 che:
 - incrementa il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento per un importo di euro 4.000.000,00;
 - approva i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/1258 del 24 gennaio 2014;

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22.2.2019;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018 n 25, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 che ha disposto uno stanziamento sul capitolo 16.01.203.10252 di euro 2.000.000,00 sul bilancio 2019, di euro 2.000.000,00 sul bilancio 2020 e di euro 2.000.000,00 sul bilancio 2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la d.g.r. del 25 marzo 2019 n. 1409 "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che ha approvato il riposizionamento delle transazioni riaccertate;

CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie recate dal fondo possono costituire un efficace strumento di intervento per sostenere le imprese agricole lombarde facilitando il loro accesso al credito;

RITENUTO che:

- il regime da istituire con il presente atto si intende rivolto a tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 1 par. 1 del Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019;

RITENUTO che le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

RITENUTO pertanto:

- a) di incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda S.p.A. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dalla d.g.r. X/7919 del 26.02.2018, per un importo complessivo di euro 5.500.000,00 così suddiviso:
 - euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, di cui euro 500.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
 - euro 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 di cui euro 1.000.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
 - euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 di cui euro 500.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
- b) di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/5316 del 20/06/2016;
- c) di rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente competente,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;

- d) di dare atto che la spesa grava sul bilancio regionale;
- e) di autorizzare il Dirigente competente alla stipula della lettera d'incarico con la quale si affida a Finlombarda S.p.a. la responsabilità della gestione del nuovo bando a valere sul fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. stessa con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010, e che si intende incrementato come alla lettera a);

DATO ATTO che

- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- che tale dichiarazione deve continuare ad essere resa fino a che i registri di cui all'art. 52 della legge 234/2012 non coprano tre esercizi finanziari secondo le indicazioni statali in materia;
- che per quanto attiene agli obblighi di controllo e registrazione sui pertinenti registri dei benefici, come disposto dal citato art. 52 della legge 234/2012, provvede il dirigente protempore della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche;

ACQUISITO nella seduta del 28.05.2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.G.r. n.6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17/07/2017, n.8713 e del 10/04/2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. 6777 del 30/06/2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato» agli atti;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite integralmente le premesse:

1. di incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda S.p.A. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, per un importo complessivo di euro 5.500.000,00 la cui spesa grava sul capitolo 16.01.203.10252 del bilancio regionale così suddiviso:

- euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, di cui euro 500.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
 - euro 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 di cui euro 1.000.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
 - euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 di cui euro 500.000,00 già impegnati con decreto n. 10085/2016;
2. di approvare i nuovi criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016;
 3. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al succitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, che saranno poi istruite da Finlombarda S.p.A in forza dell'incarico conferito;
 4. di autorizzare il Dirigente competente alla stipula della lettera d'incarico con la quale si affida a Finlombarda S.p.A. la responsabilità della gestione del nuovo bando a valere sul fondo regionale attivato presso Finlombarda S.p.A. stessa con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010;
 5. di prevedere che l'assegnazione del contributo sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22.2.2019;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

6. di trasmettere a Finlombarda S.p.A., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”.

Aiuti concessi ai sensi del regolamento n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22.02.2019)

1. OBIETTIVI	Attivare uno strumento finanziario dedicato al sostegno delle imprese agricole per agevolare l'accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	L'aiuto è destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Il regime si intende rivolto a tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. RISORSE	Incremento del fondo regionale di euro 5.500.000,00 con il presente provvedimento. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. potranno eventualmente destinare a tale obiettivo.
4. SOGGETTI PROPONENTI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede operativa in Lombardia. Per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal reg. (UE) n. 1379/2013
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	Presentazione della domanda entro i termini e con le modalità previsti dal bando.
6. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI	Prestiti concessi da istituti di credito per la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa. Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 150.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi). Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.
7. MODALITA' DI CONTRIBUZIONE	Contributo in conto interessi fino a un massimo di 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato; l'entità del contributo viene definito nel bando.

	Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.
8. ENTITA' AIUTI "DE MINIMIS" (ESL)	L'importo erogato all'impresa corrisponde all'aiuto calcolato in termini di "equivalente sovvenzione lorda" (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere il beneficio, indipendentemente dalla data di liquidazione all'impresa.
9. DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA	<p>Ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 316/2019, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:</p> <p>a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;</p> <p>b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;</p> <p>c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;</p> <p>d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</p> <p>Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p>
10. CUMULO DEI CONTRIBUTI	<p>L'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica non può superare Euro 20.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc.) o dall'obiettivo perseguito.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" di euro 20.000,00, l'aiuto non viene concesso.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili se tale</p>

	<p>cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto stabilito dalla normativa europea.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg.(UE) n.1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del reg. (UE) n. 717/2014, con particolare riguardo all'art. 5 par. 2, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
<p>11. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI</p>	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali "de minimis" o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito</p>

	<p>proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>
12. ESCLUSIONI	<p>L'aiuto non è liquidato alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale.</p> <p>La misura non è rivolta agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'art.1 del Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019.</p>
13. DICHIARAZIONE	<p>I soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti.</p> <p>Tale dichiarazione deve continuare ad essere resa fino a che i registri di cui all'art. 52 della legge 234/2012 non coprano tre esercizi finanziari secondo le indicazioni statali in materia,</p>